



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**  
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611  
P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**IL DIRIGENTE**

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  
VISTO il D.M. 374/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;  
VISTO il decreto di quest'Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;  
VISTA la sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro n. 2071/2021, pubbl. il 25/11/2021, emessa nell'ambito del proc. RG n. 7607/2018, con cui viene accertato e dichiarato il diritto di Fornataro Vincenzo alla permanenza nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A-34 con decorrenza dall'a.s. 2014/17;  
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 37883 del 21.08.2019, con cui “si raccomanda di riscontrare formalmente e negativamente [...] le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo di candidati “cancellati” dalle GAE, non possono pretendere di essere re-inseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti”;  
ACCERTATO che il Sig. Fornataro Vincenzo non è mai stata inserito nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non era legittimato a proporre il ricorso finalizzato al conseguimento di un provvedimento di reinserimento nelle GAE;  
RILEVATO che lo stesso, sconosciuto al Sistema Informativo dell'Istruzione, non avrebbe potuto conseguire l'accoglimento del ricorso se avesse correttamente dichiarato di non essere mai stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento in precedenza, né di questa né di altra provincia;  
RILEVATA l'esigenza di non procedere ad un non consentito inserimento ex novo nelle GAE di soggetti non aventi titolo, in quanto ciò contrasterebbe con la motivazione specifica della sentenza sopra indicata – secondo cui *l'esclusione del docente dalle graduatorie ad esaurimento è stata dovuta alla circostanza che lo stesso, già incluso nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) per i precedenti anni scolastici, non ha adempiuto all'onere di presentare la domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione per il triennio 2014-2017* - oltre che con le disposizioni normative in materia di graduatorie ad esaurimento;

**DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della stessa sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno 2071/2021 pubbl. il 25/11/2021, emessa nell'ambito del proc. RG n. 7607/2018, non è consentito l'inserimento ex novo nelle GAE di questa provincia del ricorrente FORNATARO Vincenzo, sconosciuto al Sistema Informativo dell'Istruzione.  
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

of

IL DIRIGENTE  
Monica Matano

- Documento firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa -